

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Vice Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco - Componente; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIACENZA/ROBUR SIENA DEL 25.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 10.02.2017)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MACERATESE/FANO A.J. DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/NAPOLI DEL 19.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 21.2.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona 1929 di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. PALMIERI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE\ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI FROSINONE/NOVARA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 150 del 21.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Palmieri Nicola, riduce a due giornate la squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta, ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta in € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio